

Lunedì 09/01/2023 ore 20.30

Verbale Assemblea Straordinaria Soci Tinsieme

Presenti: Ballestriero Sonia, Contestabili Cristina, Bodini Giuliana, Porcari Matteo, Ravani Monica, Poggiani Carlo, Vavypi Viola, Bottini Alberto, Franchi Pierpaolo, Malocchi Renata, Priori Stefano.

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione dello Statuto modificato a seguito delle richieste del RUNTS;
- 2) Varie ed eventuali.

Ore 20.30

Prende la parola la Presidente Sonia Ballestriero che chiama Ravani Monica a fungere da segretaria dell'adunanza.

La Presidente, verificato il numero dei soci presenti dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare rispetto ai punti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola Ravani che illustra il dettaglio delle modifiche apportate, in linea con quanto richiesto dal RUNTS, all'articolo 6 ed all'articolo 17 dello Statuto in vigore.

Bodini Giuliana suggerisce, al fine di aumentare l'aderenza alle indicazioni ricevute dal RUNTS, di eliminare il punto 7 dell'articolo 6. I presenti concordano.

La Presidente sottopone il nuovo statuto all'approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea approva all'unanimità lo Statuto nel suo intero nella nuova formulazione.

Dal momento che non ci sono altri temi da trattare e nessuno chiede la parola la Presidente ringrazia i presenti e alle 21.00 dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente

Il Segretario

REGISTRATO A CURA DI

23 GEN 2023

AL N°

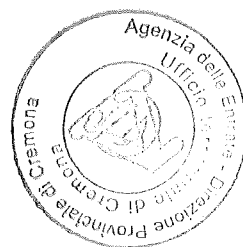
SERIE

VERSATI E

IDENTIFICATO E

TM223L000 157000 YG

CHIAMO PREPOSTO
Tania T. Giaretta



STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "TINSIEME"

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, l'associazione denominata: **"TINsieme - Organizzazione di Volontariato"** in breve **"TINsieme - ODV"** e di seguito **"Associazione"**. L'Associazione è un Ente del Terzo settore disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Cremona (CR) e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo, fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli organi vigilanti

ART. 2

FINALITÀ

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale finalizzate a migliorare la prevenzione, la cura e l'assistenza del neonato e fornire un'assistenza di carattere psicologico e materiale ai genitori attraverso la sua opera di volontariato.
2. TINsieme è un progetto concreto, fondato sullo scambio etico-professionale e psicologico tra medici e familiari dei neonati finalizzato a migliorare l'assistenza ai bambini prematuri o che presentino patologie neonatali. Tale fine viene raggiunto sia attraverso la creazione di una struttura di appoggio che coadiuvi, consigli e sostenga la famiglia al momento della dimissione del neonato dall'ospedale e fino alla raggiunta stabilità ed autonomia, sia favorendo l'aggiornamento scientifico e tecnologico all'interno del Reparto di Neonatologia dell'Azienda Ospedaliera di Cremona, che accoglie neonati prematuri e/o con patologia. L'Associazione stimola la ricerca scientifica nel campo della neonatologia e delle problematiche relative allo sviluppo neuropsichico e motorio dei bambini.

ART 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, del D.Lgs. 117/2017, alle lettere:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;



Handwritten signatures: "Ru" and "BS".

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - u) Attività di beneficenza.
2. In particolare l'Associazione, nello svolgimento delle attività di interesse generale di cui al precedente comma, si propone le seguenti attività:
- a) Promuovere ed organizzare incontri e dibattiti per la prevenzione dei parti prematuri;
 - b) Promuovere ed organizzare incontri di formazione per operatori del settore;
 - c) Provvedere ad acquistare le dotazioni necessarie a migliorare l'efficienza e l'efficacia del reparto di Unità Operativa di Neonatologia e Patologia Neonatale dell'ASST di Cremona;
 - d) Sostenere economicamente le famiglie di bambini prematuri o con patologia che versino in condizioni di bisogno;
 - e) Avviare percorsi di auto mutuo aiuto per le famiglie di bambini prematuri o con patologia;
 - f) Fornire sostegno psicologico alle famiglie di bambini prematuri o con patologia;
 - g) Attività di ricerca e di follow-up dei bambini prematuri o con patologia.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.
2. Il carattere secondario e strumentale delle stesse troverà evidenza nel bilancio/rendiconto finanziario predisposto dal Consiglio ed approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5

RACCOLTA FONDI

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi sia in forma organizzata e continuativa sia in modo occasionale, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

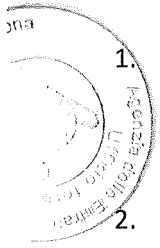
ART. 6

AMMISSIONE degli ASSOCIATI

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Data la natura dell'attività esercitata sono ammessi quali soci solo i maggiorenni.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. L'Associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate ai sensi dell'art. 32 c.2 del D.Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto e sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 
1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
 2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
 3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
 4. Ciascun associato ha diritto:
 - h) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - i) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - j) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - k) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - l) di recedere in qualsiasi momento.
 5. Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
 6. Ciascun associato ha il dovere di:
- 
- 

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con una presenza operativa gratuita e volontaria al fine di perseguire gli scopi associativi;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento dell'ente associato, morosità o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
7. Il mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi comporta la perdita della qualifica di socio senza onere di comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 9

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
3. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Alu
BL

4. L'associazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o assimilati esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare/specializzare l'attività. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 10

ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) l'organo di controllo e/o di revisione, nei casi previsti dalla legge;
 - d) il Comitato scientifico
2. Gli organi sociali di cui alle lettere b) e c), hanno la durata di 5 (cinque) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per gli organi di cui alla lett. c), i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11

ASSEMBLEA

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
Agli Enti del Terzo Settore associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque voti, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti di Terzo Settore associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno a norma dell'art. 24 c.2 del D.Lgs. 117/2017.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

ART. 12

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;

- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e i documenti obbligatori per legge;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed le conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione dei soci garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto e sulle operazioni di trasformazione, fusione e scissione;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

ART. 13

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- 2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 3. L'Assemblea è convocata, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ART. 14

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto, alle operazioni di trasformazione fusione e scissione ed allo scioglimento e liquidazione dell'associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza del 30% dei soci, in proprio o per delega, iscritti a libro soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che seconda convocazione, con il voto favorevole del 50% dei soci, in proprio o per delega, iscritti a libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente ed un Segretario.
3. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 5 (cinque) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di carica, e possono essere rieletti.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre, sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma di attività e il bilancio consuntivo entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed inviarlo al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno;
 - f) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
 - g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - h) accogliere o respingere in prima istanza le domande degli aspiranti soci;
 - i) deliberare, in prima istanza, in merito all'esclusione dei soci;
 - j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - k) deliberare l'ammontare della q.a;
 - l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
 - n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

- p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 17

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo potranno essere effettuate cooptando i primi dei non eletti nelle votazioni precedenti del consiglio. In assenza di soggetti non eletti, il consiglio rimasto in carica provvede senza indugio a convocare l'assemblea per la nomina dei consiglieri mancanti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Nel caso in cui decada la maggioranza dei consiglieri i rimanenti convocano senza indugio l'assemblea per procedere alla nuova elezione del consiglio che scadrà nei termini di cui all'art. 15 comma 5.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta 3 (tre) giorni prima della data prevista per la riunione.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 18

IL PRESIDENTE, IL VICE-PRESIDENTE e il PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 5 esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
5. Il Consiglio direttivo, sentita l'Assemblea, può nominare un Presidente Onorario. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto ed esprime pareri consultivi e presenza ad eventi in accordo con il Consiglio stesso.

ART. 19

IL SEGRETARIO ed il TESORIERE

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.
2. Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo e, in particolare, la gestione della cassa e tiene la contabilità dell'associazione, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Art. 20

IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo tra associati e non, è composto da persone di comprovata esperienza nell'ambito di attività dell'Associazione. Oltre alla nomina, il Consiglio direttivo stabilisce anche il numero dei componenti del Comitato.
2. In caso di dimissioni di un componente del Comitato, sarà compito del Consiglio Direttivo provvedere ad una nuova nomina, dopo averne valutato la necessità.
3. La durata del Comitato scientifico è di 5 (cinque) anni ed i componenti possono essere rinominati.
4. Il compito del Comitato Scientifico è quello di affiancare il Consiglio Direttivo con l'espressione di pareri, non vincolanti, in ordine agli argomenti di carattere tecnico-scientifico.

Plu
BS

ART. 21

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

1. L'organo di controllo e quello di revisione vengono nominati, in forma monocratica o collegiale, al ricorrere degli obblighi di legge di cui agli artt. 30 e 31 del CTS oppure ove l'Assemblea ritenga opportuna tale nomina.
2. La nomina ha durata di 5 (cinque) anni ed è rinnovabile.
3. Compiti e funzioni di tali organi sono previsti dalle disposizioni di legge richiamate nel precedente comma 1.

ART. 22 LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e di Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
5. I libri sociali sono liberamente consultabili dagli associati secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

ART. 23

RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi spese derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;



- h) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- i) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- j) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 24

SCRITTURE CONTABILI

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 25

ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e i documenti obbligatori per legge sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese maggio e depositato alRUNTS nei termini stabiliti dall'art. 48 del D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del DM di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. Il bilancio può essere integrato da una relazione, a cura degli amministratori, che illustri le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione annuale da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guide indicate con decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 26

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI e UTILIZZO del PATRIMONIO

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

BS
Run

ART. 27

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 28

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

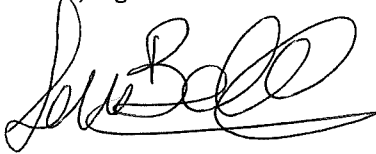
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 29

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento al D.Lgs. n. 117/2017, al codice civile ed alle sue disposizioni attuative ed alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Cremona, 9 gennaio 2023



Rossi Maria

